

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1122

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni
e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri »

Presentato il 12 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1571, fu istituito presso l'Accademia navale di Livorno l'Istituto elettrotecnico e radio-telegrafico della Marina militare.

Con regi decreti 26 aprile 1928, n. 1138, e 27 luglio 1928, n. 3516, fu rispettivamente data all'ente la denominazione di « Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni della Marina » e ne fu stabilito l'ordinamento, dal quale l'Istituto stesso traeva la fisionomia di un centro di studi e di ricerche scientifiche e sperimentali, dipendente dall'Accademia navale.

L'Istituto aveva anche compiti didattici, consistenti nel provvedere alla preparazione in materia di elettrotecnica, radiotecnica, acustica, idrofonia, ultrasuoni e radiazioni oscure degli allievi dell'Accademia navale e degli ufficiali che

presso questa seguivano corsi superiori e di specializzazione (articolo 2, lettera *d*), del regio decreto 27 luglio 1928, n. 3516).

Nel dopoguerra si è ravvisata l'opportunità di modificare la fisionomia dell'Istituto, eliminando dai suoi compiti la parte didattica, devoluta completamente all'Accademia navale. Inoltre, dato il rapidissimo continuo sviluppo tecnico nel campo delle telecomunicazioni e la conseguente grande mole di lavoro che è venuta a gravare sull'ente, si è giunti alla determinazione di sdoppiare l'attuale servizio, lasciando all'Istituto la parte studi, quella tecnica e l'omologazione di nuovi apparati e devolvendo agli arsenali il compito di collaudo e omologazione di apparati normali.

Considerate le profonde trasformazioni già intervenute e che si intendono appor-

tare all'Istituto appare più opportuno, anziché modificare le norme vigenti con criteri che risulterebbero frammentari, dare allo stesso un nuovo ordinamento e una nuova denominazione, abrogando le disposizioni ormai non più rispondenti alle esigenze della Marina.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 stabilisce la dipendenza dell'ente per la parte disciplinare e per quella operativa e tecnica.

L'articolo 2 fissa i compiti dell'Istituto in attività di studio, ricerca e sperimentazione nel campo dell'elettronica e delle telecomunicazioni per la parte che interessa la Marina militare.

L'articolo 3 prevede che alla direzione dell'ente sia destinato un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali o del Corpo di stato maggiore coadiuvato da un capitano di fregata dei predetti Corpi con incarico di vice direttore. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, militari e impiegati civili in base ad apposite tabelle emanate dallo stato maggiore della Marina.

L'articolo 4, nell'intento di consentire all'Istituto un più completo raggiungimento delle sue finalità, prevede la possibilità di stipulare convenzioni, per lo studio di specifici problemi, con università, sia italiane che straniere, con istituti o enti pubblici di ricerca, nonché — in via eccezionale e con decreto motivato del Ministro della difesa — con istituti ed enti privati o con singoli studiosi od esperti.

L'articolo 5 prevede l'emanazione di un nuovo regolamento per l'Istituto, più adeguato alla realtà attuale e ai nuovi compiti dell'Istituto stesso.

L'articolo 6 autorizza, per la retribuzione degli eventuali collaboratori esterni, l'assegnazione annua di lire 10 milioni all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

L'articolo 7 reca i dati relativi alla spesa e alla copertura.

L'articolo 8, infine, abroga le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della emananda legge.

Il disegno di legge riproduce quello già approvato dal Senato nella decorsa legislatura (ex atto Senato n. 1101) e viene presentato nel testo dell'ex atto Camera n. 2977.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri ».

Esso sostituisce, continuandone l'attività scientifica, l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Marina previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, e successive modificazioni.

L'Istituto dipende:

dal Capo di Stato maggiore della Marina per i problemi di carattere operativo e tecnico connessi con i compiti stabiliti dal successivo articolo 2;

dal Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per la parte disciplinare.

ART. 2.

Sono compiti dell'Istituto:

a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature ed ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;

c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri,

nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività

Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

ART. 3.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali o del Corpo dello stato maggiore, il quale è coadiuvato da un capitano di fregata delle armi navali con l'incarico di vice direttore.

All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, militari e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina.

Il personale di cui ai commi precedenti è compreso nei rispettivi organici.

ART. 4.

Per lo studio di specifici problemi l'Istituto può stipulare convenzioni con università italiane e straniere e con altri istituti o enti pubblici di ricerca. Il Ministro della difesa può con decreto motivato autorizzare in via eccezionale la stipula di convenzione con istituti ed enti privati o con singoli studiosi od esperti.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e non possono avere durata superiore ad un anno.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato con decreto del Ministro della difesa il regolamento per il funzionamento dell'Istituto.

ART. 6.

Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, l'assegnazione annua di lire 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 7.

All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge in ciascuno degli anni 1983 e 1984, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.